

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA

*Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
(articoli 74 e seguenti d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)*

\*\*\*\*\*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ ( )  
cognome nome sesso  
nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
di nazionalità \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ ( ) CAP \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_  
codice fiscale: \_\_\_\_\_, in proprio  
(ovvero) in qualità di legale rappresentante dell'ente/associazione \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (codice fiscale: \_\_\_\_\_),  
che il sottoscritto attesta non perseguire scopi di lucro e non esercitare attività  
economica,

(eventualmente) già assistito dall'avv. \_\_\_\_\_,  
iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituito presso il  
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di \_\_\_\_\_,  
(se avvocato iscritto presso altro Foro allegare certificato di iscrizione all'elenco)

chiede  
di essere ammesso, in via anticipata e provvisoria,  
al patrocinio a spese dello Stato  
in relazione

- alla causa che intende promuovere nei confronti di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;  
 alla causa promossa contro il/la sottoscritto/a da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;  
 al procedimento pendente presso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ numero di ruolo \_\_\_\_\_ ;

avanti (indicare Autorità Giudiziaria competente): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Controparte \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ ( ) CAP \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

avente per oggetto: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(continua in eventuale allegato)

Allo scopo:

1. indica le **generalità** (nome, cognome, luogo e data di nascita, grado di parentela) dei componenti della propria famiglia anagrafica, con i relativi numeri di codice fiscale, oppure allega certificato di stato di famiglia :

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ (continua in eventuale allegato) ;

## DICHIARA

2.

a) che il proprio reddito per l'anno \_\_\_\_\_ è stato di € \_\_\_\_\_  
anno precedente non superiore a € 10.766,33 lordi  
e allega copia dell'ultima dichiarazione dei redditi modello 730 o Unico ovvero CUD, ISEE o redditi esenti IRPEF,

*ovvero*

b) che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare per l'anno \_\_\_\_\_  
anno precedente  
è stato di € \_\_\_\_\_ e allega copia dell'ultima dichiarazione dei redditi  
non superiore a € 10.766,33 lordi  
di tutti i componenti il nucleo familiare o dichiarazione ISEE,

*Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, compresi anche i redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (per esempio: separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio e tutte le cause inerenti i figli, cause successioni e divisioni ecc.),*

*ovvero*

c) di essere disoccupato e di non percepire altri redditi dal \_\_\_\_\_  
e allega dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa rilasciata dal Centro per l'Impiego competente o attestazione di mancata produttività di reddito rilasciata dall'Agenzia delle Entrate competente;

d) di non possedere beni immobili, né beni mobili registrati; (se titolare o comproprietario di bene immobile, allegare o autocertificare il valore);

3. s'impegna a comunicare al Giudice procedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione di questa istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le **eventuali variazioni** dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

4. s'impegna a produrre, a richiesta, la **documentazione** necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato in questa istanza;

5. essendo cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, dichiara (in via sostitutiva di certificazione) di non avere prodotto redditi all'estero ovvero di averne prodotti, nell'anno \_\_\_\_\_ nella misura di € \_\_\_\_\_ ed allega certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto qui indicato;

6. espone gli **elementi in fatto ed in diritto** utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che intende far valere (indicare sommariamente gli elementi a fondamento dell'azione o della difesa utili al fine dell'accoglimento della domanda di ammissione):

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(continua in eventuale allegato);

7. indica specificamente le **prove** la cui ammissione intende chiedere (es. testimoni, documenti, consulenze tecniche, ecc.) :

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(continua in eventuale allegato).

#### **ALLEGATI:**

- a) copia del documento d'identità o permesso di soggiorno in corso di validità (si precisa che non sono ammessi al patrocinio i non legittimamente soggiornanti in Italia);
- b) copia del certificato di stato di famiglia se non autocertificato compilando la domanda al punto 1;
- c) copia della dichiarazione dei redditi ultimo anno dichiarato (CUD, modello 730, Unico, ISEE, ecc.);

- d) se disoccupato, allegare dichiarazione Centro per l'Impiego o attestazione Agenzia dell'Entrate, come meglio descritto al punto 2 lettera c;
- e) se la causa è già iniziata, allegare copia degli atti e dei documenti relativi alla causa (es. atto di citazione, ricorso introduttivo, memorie, documenti prodotti in corso di causa, liste di testimoni, ecc.);
- f) se la causa non è iniziata, allega copia dei documenti relativi alla controversia (es. raccomandate ricevute, contratti, intimazioni, ecc.).

*Avvertenza importante: La mancata produzione, contestuale alla domanda, della documentazione richiesta, non permette l'esame dell'istanza nei tempi previsti dalla legge ma rende necessaria una istruttoria ulteriore, con sospensione della relativa decisione.*

Con riferimento alle disposizioni della legge D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra forniti) e alle eventuali comunicazioni a terzi.

Parma, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il/La richiedente

(1) per autentica: \_\_\_\_\_

(oppure)

sottoscritta in presenza di: \_\_\_\_\_

(1) La sottoscrizione è autenticata dal difensore oppure l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza dell'addetto alla ricezione. L'istanza può anche essere sottoscritta e presentata (o spedita per raccomandata) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

## AUTOCERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

### **DICHIARA**

di essere consapevole che la sottoscrizione di questa istanza con l'autocertificazione attestante falsamente le condizioni di reddito previste per l'ammissione od il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato e la omissione in futuro delle variazioni di reddito rilevanti per l'ammissione od il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato costituisce reato punibile con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,88 a € 1.549,38, pena aumentata se da tali reati consegue l'indebito ottenimento o l'indebito mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la revoca, in caso di condanna, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il recupero a proprio carico delle somme di denaro corrisposte dallo Stato.

### **DICHIARA INOLTRE**

in via sostitutiva, di non essere già stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile per uno dei reati previsti dalla Legge 125/2008 art. 12-ter., all'atto di presentazione di questa istanza.

### **ATTESTA**

mediante autocertificazione, consapevole della responsabilità penale conseguente alla falsità delle proprie dichiarazioni, che tutte le dichiarazioni effettuate e contenute in questa istanza sono vere.

Parma, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

**ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)** 1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

**ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità)** 1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. 2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

**ART. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione)** 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

**ART. 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)** 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**ART. 78 (L) (Istanza per l'ammissione)** 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**ART. 79 (L) (Contenuto dell'istanza)** 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice precedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

**ART. 80 (L) (Nomina del difensore)** 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. 2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

**ART. 81 (L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)** 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale; b) assenza di sanzioni disciplinari; c) anzianità professionale non inferiore a sei anni. 3. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare. 4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.

**ART. 82 (L) (Onorario e spese del difensore)** 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

\*\*\*\*\*

**ART. 121 (L) (Esclusione dal patrocinio)** 1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

**ART. 122 (L) (Contenuto integrativo dell'istanza)** 1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

**ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)** 1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

**ART. 124 (L) (Organo competente a ricevere l'istanza)** 1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati. 2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

**ART. 125 (L) (Sanzioni)** 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. 2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

**ART. 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)** 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato. 3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

**ART. 127 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)** 1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. 2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. 3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125. 4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.